

N. 318

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

*(Parere ai sensi dell'articolo 1
della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2025)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D144/25

Roma, 10-10-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo in esame, sulla base della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 13 giugno 2025, n. 91, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, mira a dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1711 del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato elettrico. Si evidenzia che il termine per recepire la direttiva è scaduto il 17 gennaio 2025, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, punti 2 e 5, della direttiva medesima per i quali il termine è fissato al 17 luglio 2026.

La direttiva oggetto di recepimento rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, in conseguenza della crisi energetica che si è venuta a determinare nel 2022, così da fornire agli Stati membri strumenti di cui avvalersi per fare fronte al presentarsi di situazioni di crisi. L'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica, infatti, ha messo in evidenza una serie di criticità e conseguenze legate al livello elevato e alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine dell'energia elettrica, che espongono i clienti civili e le imprese a picchi di prezzo che si ripercuotono sulle bollette.

La modifica dell'assetto del mercato dell'energia elettrica introdotta con la direttiva in corso di recepimento è volta, pertanto, a fare in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali, civili e imprese, attraverso strumenti che consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica.

In tale contesto, le principali modifiche e integrazioni al quadro normativo vigente attengono alla disciplina degli accordi di connessione flessibile, al diritto del cliente finale ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso, alla gestione del rischio del fornitore, alla protezione dalle interruzioni della fornitura, alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile, all'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione, nonché all'aggiornamento dei compiti dell'ARERA. Sono altresì state introdotte disposizioni finalizzate a integrare la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del processo di liberalizzazione del segmento retail del mercato elettrico.

Al fine di rendere conforme la normativa nazionale al quadro comunitario, si è intervenuti in modifica delle pertinenti disposizioni dei decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 210 e 1° giugno 2011, n. 93, che hanno recepito le precedenti direttive in materia di mercato elettrico integrato (da ultimo la direttiva (UE) 2019/944), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

L'articolo 1 (*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*) reca disposizioni di modifica dell'articolo 3 del d.lgs. n. 210/2021 relativo alle definizioni. A tale riguardo, con il comma 1, lettera b) è integrata la definizione di “cliente attivo”, mentre con la lettera c) sono introdotte le definizioni di “contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso”, di “fornitore di ultima istanza”, di “accordo di connessione flessibile” e di “condivisione dell'energia”. In particolare, per quanto riguarda la definizione di “fornitore di ultima istanza”, quale esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti che rimangono senza fornitore, la definizione

introdotta, rispetto alla direttiva, che limita il servizio di ultima istanza alla cessazione di attività del fornitore, ha una valenza più ampia a tutela del cliente, conformemente al quadro normativo nazionale e ferma restando la compatibilità con la normativa comunitaria.

L'articolo 2 (*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*) integra la disciplina applicabile in materia di diritti dei consumatori finali di energia elettrica, intervenendo in modifica delle pertinenti disposizioni dell'art. 5 del d.lgs. n. 210/2021.

L'esigenza di intervenire tempestivamente per completare e migliorare il quadro normativo in materia di diritti dei clienti finali si pone, peraltro, in coerenza con il percorso di liberalizzazione del segmento *retail* del mercato elettrico, che si è completato per la maggior parte degli utenti del settore e che è in via di perfezionamento anche con riferimento ai clienti domestici vulnerabili. Pertanto, le disposizioni proposte al comma 1, nel recepire quanto previsto in materia di diritti dei consumatori dalla direttiva (UE) 2024/1711, sono volte a garantire a tutti i clienti, indipendentemente dalla loro dimensione e natura, il diritto a forniture a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno, nonché a rafforzare e integrare l'informazione e la chiarezza relativamente alle condizioni della fornitura di energia elettrica, sia in fase precontrattuale, sia in esecuzione dei contratti medesimi, compresi i casi di proroga. In tal modo, i consumatori dovrebbero avere accesso a una più vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze, sulla base di informazioni adeguate e rafforzate.

Al fine di tutelare i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, con la lettera **f**) del medesimo comma 1, è demandato all'Autorità di regolazione il compito di assicurare la tutela dei clienti finali vulnerabili e in povertà energetica dal rischio di interruzioni della fornitura di energia elettrica, rientrando nel quadro generale delle competenze dell'ARERA di cui alla legge n. 481/1995.

Con il comma 2 è introdotto un quadro normativo generale per la fornitura di ultima istanza. Al riguardo, si evidenzia che la normativa vigente già prevede servizi, differenziati per tipologia di utenti, che svolgono la funzione di ultima istanza per i clienti che rimangono senza fornitore di energia elettrica per cause non dipendenti dalla loro volontà. Si fa riferimento in particolare al servizio di salvaguardia per le medie e grandi imprese, al servizio a tutele gradualistiche per le PMI, per le microimprese e per i clienti civili non vulnerabili e al servizio di maggior tutela riservato ai clienti domestici vulnerabili, nelle more dell'avvio del servizio di vulnerabilità. La disposizione proposta, ferme restando le norme che disciplinano i richiamati servizi, introduce un quadro normativo generale per servizi di ultima istanza il cui rispetto è assicurato dall'ARERA. Come detto, si tratta di principi generali quali: l'individuazione dei fornitori mediante procedura equa, trasparente e non discriminatoria; l'obbligo dei fornitori di comunicare ai clienti termini e condizioni del servizio e di garantire la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; il riconoscimento ai clienti che accedono ai servizi di ultima istanza di tutti i diritti dei clienti finali; la promozione del passaggio a offerte basate sul mercato.

Con **l'articolo 3** (*Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*) si modifica il termine entro il quale deve essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta, non oltre il 2026 invece che entro il 1° gennaio 2026 (**comma 1**, lettera a)). La modifica tiene conto della rettifica (pubblicata nella GU dell'Unione europea il 30 giugno 2025 - 2025/90536) della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE e assicura maggiore flessibilità all'ARERA per l'adozione degli atti regolatori di competenza nonché tempi adeguati agli operatori per l'implementazione del processo del cambio fornitore entro 24 ore che impatta sui sistemi e sui processi interni di vendita.

Con la lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che l'ARERA assicuri, tra l'altro, la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori nei casi di recesso anticipato dai contratti a tempo determinato e a prezzo fisso.

L'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*) prevede l'obbligo, in capo ai fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali, di predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio che le variazioni dei prezzi di approvvigionamento nella fornitura all'ingrosso di energia elettrica possono comportare per la sostenibilità economica dei contratti conclusi con i medesimi clienti. La copertura del portafoglio di approvvigionamento di energia elettrica da parte dei fornitori è finalizzata ad evitare che le variazioni dei prezzi all'ingrosso possano esporre i medesimi fornitori a rischi finanziari, e all'eventuale dissesto, in particolare nel caso di contratti a prezzo fisso, con potenziale trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. Si prevede inoltre l'obbligo, in capo ai medesimi fornitori, di intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. All'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente è demandata l'individuazione di principi di diligenza cui devono attenersi i fornitori per le coperture dal rischio, nonché la verifica del rispetto delle previsioni della norma nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481.

Con l'**articolo 5** (*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*) si integra l'articolo 14 del d.lgs. n. 210/2021 in tema di disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche dei cittadini, con particolare riferimento alla condivisione dell'energia rinnovabile così da dare concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata. In primo luogo, si prevede che per il calcolo dell'energia condivisa si faccia riferimento a ciascun periodo rilevante non superiore all'ora con l'obiettivo di assicurare flessibilità e gradualità nel passaggio dall'intervallo orario all'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti ai fini dello scorporo della quota di energia condivisa nella bolletta del cliente finale nonché di salvaguardare l'attuale regolazione incentivante applicabile alle configurazioni esistenti (comma 1, lettera a).

Sono, inoltre, inseriti sei nuovi commi (comma 1, lettera b). Si prevede infatti che i clienti attivi possano individuare un soggetto terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile per una serie di finalità, tra cui: le comunicazioni con altri soggetti, anche per tariffe, imposte, etc.; la gestione e il bilanciamento dei carichi dietro il contatore, della generazione e degli impianti di stoccaggio; stipula di contratti e fatturazione dei clienti; installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio (comma 8-bis).

L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile non superiore a 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia (comma 8-ter).

I clienti finali che partecipano alla condivisione dell'energia hanno i medesimi diritti e obblighi dei consumatori di cui alla direttiva (UE) 2019/944. Si prevede inoltre che i clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per abitazioni singole e fino a 100 kW per i condomini non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori. A tal ultimo riguardo, si è adottata la soglia più ampia di capacità installata, sia per singola abitazione sia per condominio, consentita dalla direttiva (comma 8-quater).

Nel caso di clienti che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, la capacità installata massima dell'impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell'energia è posto pari a 6 MW. Per quanto attiene all'ambito territoriale all'interno del quale si condivide l'energia, il vigente comma 8 del medesimo articolo 14 già dispone che *“La condivisione dell'energia elettrica è consentita nell'ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'energia è condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato....”*. Tale disposizione è, dunque, già in linea con quanto previsto dalla direttiva. (comma 8-*quinquies*).

Seguono alcune previsioni (comma 8-*sexies*) volte a consentire l'abbinamento fra consumo totale misurato del cliente ed energia rinnovabile autoprodotta o stoccata, che è dedotta dal consumo totale ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta emessa dal fornitore, riducendo in tal modo la fattura del cliente. A tal fine, i gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione sono tenuti alla raccolta, convalida e comunicazione dei dati di misura rilevanti per la quantificazione dell'energia condivisa e il Gestore dei servizi energetici monitora, con cadenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa e fornisce un punto di contatto per la registrazione degli accordi di condivisione dell'energia e per fornire e ricevere informazioni utili alla condivisione (punti di misurazione, cambiamenti ubicazione e partecipazione degli utenti).

Infine, con il nuovo comma 8-*septies*, è attribuita all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il compito di adeguare alle nuove disposizioni la disciplina regolatoria della condivisione dell'energia prevedendo, in particolare, che lo scorporo nella bolletta del cliente della quota di energia condivisa sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità e per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. Si è voluto in tal modo salvaguardare la regolazione applicabile alle configurazioni per la condivisione dell'energia rinnovabile già realizzate e in essere.

L'articolo 6 (*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*) è finalizzato ad aggiornare alcune disposizioni del decreto legislativo n. 199/2021 in materia di energia rinnovabile condivisa per renderle coerenti con il nuovo quadro normativo disciplinato, in particolare, in ordine al periodo temporale rispetto al quale viene determinato lo scorporo dell'energia condivisa (lettera a)). La modifica di cui alla lettera b) risulta necessaria al fine di chiarire che la disciplina dello scorporo in bolletta, secondo modalità individuate da ARERA, si applica ai clienti finali (in coerenza con la direttiva in recepimento), nel cui ambito sono incluse anche le imprese, e non solo ai clienti domestici (come attualmente previsto).

L'articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*) prevede modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in particolare, agli articoli 38 e 43, oltre ad introdurre un nuovo articolo 38-*ter*, recante la disciplina delle connessioni flessibili.

In particolare, il nuovo comma 5-*octies* dell'articolo 38 prevede che, sulla base di modalità individuate da ARERA, i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che forniscono meno di 100.000 clienti o piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, nel rispetto dei principi di sicurezza pubblica e riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni. Si è ritenuto di non imporre i suddetti obblighi alle imprese di distribuzione di minori dimensioni, come consentito dalla

direttiva, al fine di non gravarle di oneri aggiuntivi, anche in coerenza con la deroga in ordine alla presentazione dei piani di sviluppo della rete di distribuzione.

Con nuovo articolo 38-*ter* è introdotta la disciplina atta a garantire che ai gestori di rete offrano agli utenti accordi di connessione flessibili nelle aree a capacità di rete limitata, sia per l'immissione che per il prelievo di energia elettrica, garantendo che sia data priorità ai rafforzamenti della rete che forniscono le soluzioni strutturali. Si precisa che la regolazione vigente già consente la possibilità che il gestore di rete definisca soluzioni di connessione flessibili per i produttori se la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, seppur solo transitoriamente, nelle more dello sviluppo delle reti, mentre tale disciplina manca lato prelievo. Conseguentemente, la norma in esame dà mandato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di adeguare la disciplina vigente, in coerenza con i criteri della direttiva, ossia: gli accordi di connessione flessibile non devono determinare ritardi negli sviluppi di rete; a seguito degli sviluppi della rete, la conversione degli accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili è garantita sulla base di criteri predefiniti; possono essere consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente nelle zone in cui lo sviluppo della rete non costituisce una soluzione efficiente. Sono altresì individuate le condizioni minime che devono essere contenute negli accordi di connessione flessibile.

Con le modifiche riguardanti l'articolo 43 si integrano i compiti delle Autorità di regolazione in materia di controllo degli adempimenti e rispetto delle decisioni di ACER da parte di ENTSO e DSO EU e della piattaforma unica di allocazione dei diritti di capacità a termine istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719, l'ENTSO-E e l'EU DSO, nonché in tema di monitoraggio dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e dei cittadini.

L'articolo 8 (*Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*) integra l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di compiti delle imprese distributrici. In particolare, viene precisato che dette imprese, nell'ambito dell'obbligo di connettere alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, non devono porre in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini. Inoltre, sono tenute ad informare gli utenti, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione, fornendo informazioni entro tre mesi dalla richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le medesime imprese aggiornano le informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.

L'articolo 9 (*Disposizioni transitorie*) stabilisce la tempistica per l'adozione, da parte dell'ARERA, dei provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come modificato dal presente decreto (comma 1), nonché per dare attuazione a quanto previsto al comma 5-*octies* dell'articolo 38 e al comma 2 dell'articolo 38-*ter* del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto (comma 2).

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE (UE) 2018/2001 E (UE) 2019/944 PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'UNIONE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il decreto legislativo in esame introduce alcune disposizioni volte al miglioramento dell'assetto del mercato elettrico in un quadro normativo disciplinato sia da norme nazionali di rango primario che dalla regolazione adottata dall'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente al fine di più aderente coordinamento alla disciplina comunitaria.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2021, integrando e introducendo alcune definizioni di settore funzionali all'adeguamento alle previsioni della direttiva.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 210 del 2021, integrando la disciplina applicabile in materia di diritti dei consumatori finali di energia elettrica e introducendo un quadro normativo generale per la fornitura di ultima istanza. Si tratta, relativamente al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), di disposizioni di natura ordinamentale che, per lo più, già hanno trovato attuazione in atti amministrativi o regolatori e che, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività poste in capo ad Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del comma 1, lettera f), nonché del comma 2, saranno pertanto svolte dalla medesima Autorità con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 210 del 2021, relativamente al termine entro il quale deve essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore (comma 1, lettera a). La modifica è volta ad assicurare maggiore flessibilità all'ARERA per l'adozione degli atti regolatori di competenza nonché tempi adeguati agli operatori per l'implementazione del processo del cambio fornitore; pertanto, non si determinano impatti per la finanza pubblica. Con la lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che i provvedimenti dell'ARERA, previsti dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 210 del 2021 assicurino, tra l'altro, la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori nei casi di recesso anticipato dai contratti a tempo determinato e a prezzo fisso. Si tratta di competenze già esercitate dall'ARERA a legislazione vigente e che saranno svolte dalla medesima Autorità con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 210 del 2021 ed è finalizzata a evitare che le variazioni dei prezzi all'ingrosso possano esporre i fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali a rischi finanziari e all'eventuale dissesto, in particolare nel caso di contratti a prezzo fisso, con potenziale trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. Pertanto, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica ed è volta, altresì, ad evitare aggravii a carico delle bollette energetiche. Con riferimento alle attività poste in capo ad ARERA si evidenzia che le stesse sono già esercitate a legislazione vigente e che saranno svolte dalla medesima Autorità con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 integra l'articolo 14 del decreto legislativo n. 210 del 2021 per quanto attiene alla disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche, con particolare riferimento alla condivisione dell'energia rinnovabile, così da dare concretezza al consumo collettivo dell'energia



elettrica autoprodotta o stoccata. Pertanto, le disposizioni contenute al comma 1, lettera a) e ai nuovi commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqes* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 210/2021 hanno natura meramente ordinamentale. Il comma 8-*sexies* prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione sono tenuti alla raccolta, convalida e comunicazione dei dati di misura rilevanti per la quantificazione dell'energia condivisa e il Gestore dei servizi energetici monitora, con cadenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa e fornisce un punto di contatto per la registrazione degli accordi di condivisione dell'energia e per fornire e ricevere informazioni utili alla condivisione. L'attività di monitoraggio è già riconducibile alle attività di monitoraggio che il GSE già svolge a legislazione vigente e quindi verranno effettuate con le risorse già disponibili. I costi operativi relativi alle attività di punto di contatto sono stimati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 e saranno coperti a valere sugli oneri generali del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481 del 1995. I compiti assegnati all'ARERA ai sensi del comma 8-*septies* non costituiscono attività aggiuntive rispetto alle ordinarie competenze ad essa spettanti, in quanto attengono alla potestà regolatoria alla medesima attribuita dalla normativa vigente. Rientrando nei compiti istituzionali dell'Autorità, dette attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, che modifica l'articolo 2 e l'articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è finalizzato ad aggiornare alcune disposizioni del medesimo decreto legislativo in materia di energia rinnovabile condivisa, per renderle coerenti con il nuovo quadro normativo, dall'attuazione della presente disposizione non deriva, pertanto, alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 7 introduce modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011; in particolare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono volte a prevedere in capo ai soggetti gestori specifici obblighi volti ad assicurare la trasparenza delle informazioni rese dai distributori sulla capacità disponibile per nuove connessioni e accordi di connessione flessibili, per gli utenti, nelle aree a capacità di rete limitata, pertanto, non si determinano effetti a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all'ARERA ai sensi delle lettere a) e c) non costituiscono attività aggiuntive rispetto alle ordinarie competenze ad essa spettanti, in quanto attengono alla potestà regolatoria alla medesima attribuita dalla normativa vigente. Rientrando nei compiti istituzionali dell'Autorità, dette attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche al decreto legislativo n. 79 del 1999, in materia di compiti delle imprese distributrici, al fine di assicurare trasparenza e assenza di discriminazioni tra gli utenti che fanno richiesta di connessione alle reti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie riguardanti le tempistiche con le quali ARERA svolgerà taluni compiti previsti dal decreto. Avendo natura ordinamentale, tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE (UE) 2018/2001 E (UE) 2019/944 PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'UNIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in particolare l'Allegato A, punto 18);

VISTA la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

VISTA la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del



gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);

VISTO il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione);

VISTO il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);

VISTO il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del... ;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater*, 15-*quinquies*»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono aggiunte le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»;
- c) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-*bis*. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.

15-*ter*. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.

15-*quater*. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.

15-*quinquies*. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

- a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte; oppure
- b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «più di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o più di un accordo di condivisione dell'energia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:



«2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 mila clienti finali.»;

c) al comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;»;

2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

«h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;

h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;

h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato»;

d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»;

e) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:

- a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;
- b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza.».

f) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.».

2. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«5-bis. *Fornitura di ultima istanza* - 1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:

- a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;
- b) i fornitori comunicano ai clienti i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;



- c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;
- d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»;
- b) al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonché misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».

ART. 4

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore»;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali **sono tenuti**:

- a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle previsioni di cui al primo periodo, lettere a) e b), del presente comma.».

ART. 5

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)



1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;

b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:

a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;

c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;

d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.

8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.

8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:

a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;

c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;

d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;

e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;

f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a);



g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;

h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.

8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW.

8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:

- a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;
- b) fornisce un punto di contatto volto a:
 - 1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;
 - 2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia;
 - 3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.

8-septies. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua i propri provvedimenti alle previsioni dei commi da *8-bis* a *8-sexies* e provvede affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma *8-quater*, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.».

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;
- b) all'articolo 32, comma 3, lettera c), la parola: «domestici» è sostituita dalla seguente: «finali».

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 38, dopo il comma *5-septies*, è aggiunto il seguente:



«5-*octies*. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.».

b) dopo l'articolo 38-*bis* è inserito il seguente:

«38-*ter*. *Accordi di connessione flessibili* – 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:

- a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;
- b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;
- c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
- d) gli accordi specifichino almeno quanto segue:
 - 1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;
 - 2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;
 - 3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.».

c) all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera c-*ter*) è sostituita dalla seguente:

«c-*ter*) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;»;



- 2) alla lettera c-*quater*) dopo le parole: “individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte” sono aggiunte le seguenti: “della piattaforma unica di allocazione”;
- 3) la lettera c-*undecies*) è sostituita dalla seguente:
«c-*undecies*) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».

ART. 8

(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono aggiunte le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate.»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».

ART. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto.

2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dà attuazione a quanto previsto al comma 5-*octies* dell'articolo 38 e al comma 2 dell'articolo 38-*ter* del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Correlation table for transposition of Directive (EU) 2024/1711 amending Directives (EU) 2018/2001, and (EU) 2019/944 as regards improving the Union’s electricity market design

Directive: Directive (EU) 2024/1711 Directives (EU) 2018/2001 and (EU) 2019/944 as regards improving the Union’s electricity market design
Transposition deadline(s):
- 17 July 2026: Article 2, points (2) and (5)
- 17 January 2025: other provisions



Article(s)/Paragraph(s) EMD ENG	Articolo/Paragrafo EMD ITA	Additional information provided by Commission/Comm ission guidance (if any)	Owner (Referente)	Riferimento normativo recepimento	Testo recepimento con evidenza delle modifiche apportate	Note recepimento
Art. 1 Amendment to Directive (EU) 2018/2001						
In Directive (EU) 2018/2001, Article 4(3), the second subparagraph is replaced by the following: 'To that end, with regard to direct price support schemes, support shall be granted in the form of a market premium, which could be, inter alia, sliding or fixed. The second subparagraph of this paragraph shall not apply to support for electricity from the sources listed in Article 19d(4) of Regulation (EU) 2019/943, to which Article 19d(1) of that Regulation applies.'	Nella direttiva (UE) 2018/2001, all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «A tal fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile. Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al sostegno per l'energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 19 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, cui si applica l'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, di tale regolamento.»;			D.Lgs 199/2021 Capo II (art.5, art.6, art.7)		Norma già recepita
Article 2 Definitions (only the definitions that have been introduced or amended in the revised Directive are included in this table)						
(1) Article 2 is amended as follows: (a) point (8) is replaced by the following: '(8) "active customer" means a final customer, or a group of jointly acting final customers, who consumes or stores electricity generated within its premises located within confined boundaries or self-generated or shared electricity within other premises, or who sells self-generated electricity or participates in flexibility or energy efficiency schemes, provided that those activities do not constitute its primary commercial or professional activity.';	1) l'articolo 2 è così modificato: a) il punto 8 è sostituito dal seguente: «(8) "cliente attivo": un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorzianti che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale.»;			D Lgs 210/2021 (art. 3, comma 2)	2. Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, condivisione dell'energia elettrica , partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.	Modifica disposizione esistente Rif. Art.1, comma 1, lettera b).



(b) the following point is inserted: "(10a) "energy sharing" means the self-consumption by active customers of renewable energy either: (a) generated or stored offsite or on sites between them by a facility they own, lease or rent in whole or in part; or (b) the right to which has been transferred to them by another active customer for a price or free of charge;"	b) è inserito il punto seguente: «(10 bis) "condivisione dell'energia": l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.»			D Lgs 210/2021 (art.3, comma 15-quinquies)	"15-quinquies. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte, oppure b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito."	Nuova disposizione Rif. Art.1, comma 1, lettera c).
(c) the following point is inserted: "(15a) "fixed-term, fixed-price electricity supply contract" means an electricity supply contract between a supplier and a final customer that guarantees that the contractual terms and conditions, including the price, remain unchanged for the duration of the contract, while it may, within a fixed price, include a flexible element with for example peak and off-peak price variations, and where changes in the resulting bill can only result from elements that are not determined by suppliers, such as taxes and levies;"	c) è inserito il punto seguente: «(15 bis) "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto, ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori, quali imposte e prelievi»;			D Lgs 210/2021 (art.3, comma 15-bis)	"15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori."	Nuova disposizione Rif. Art.1, comma 1, lettera c).
(d) the following points are inserted: "(24a) "supplier of last resort" means a supplier who is designated to take over the supply of electricity to customers of a supplier which has ceased to operate;	d) sono inseriti i punti seguenti: «(24 bis) "fornitore di ultima istanza": un fornitore designato per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l'attività;			D Lgs 210/2021 (art.3, comma 15-ter)	"15-ter. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore"	Nuova Disposizione Rif. Art.1, comma 1, lettera c)
(24b) "energy poverty" means energy poverty as defined in Article 2, point (52), of Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council (*);	24 ter) "povertà energetica": la povertà energetica quale definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);			In recepimento nell'ambito Direttiva 2023/1791		In recepimento
24c) "flexible connection agreement" means a set of agreed conditions for connecting electrical capacity to the grid that includes conditions to limit and control the electricity injection to and withdrawal from the transmission network or distribution network;	24 quater) "accordo di connessione flessibile": una serie di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti;			D Lgs 210/2021 (art.3, comma 15-quater)	"15-quater. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti."	Nuova disposizione Rif. Art.1, comma 1, lettera c)





(e) point (31) is replaced by the following: ' (31) "energy from renewable sources" or "renewable energy" means energy from renewable sources or renewable energy as defined in Article 2, point (1), of Directive (EU) 2018/2001';	e) il punto 31 è sostituito dal seguente: «31) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001»;			D.Lgs 199/2021, Art.2 lett.a)	a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;	Disposizione esistente
(2) Article 4 is replaced by the following: 'Article 4 Free choice of supplier Member States shall ensure that all customers are free to purchase electricity from suppliers of their choice. Member States shall ensure that all customers are free to have more than one electricity supply contract or energy sharing agreement at the same time, and that, for that purpose, customers are entitled to have more than one metering and billing point covered by the single connection point for their premises. Where technically feasible, smart metering systems deployed in accordance with Article 19 may be used to allow customers to have more than one electricity supply contract or more than one energy sharing agreement at the same time.';	2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Libertà di scelta del fornitore Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dai fornitori di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo e che, a tal fine, abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. Ove tecnicamente fattibile, i sistemi di misurazione intelligenti introdotti in conformità dell'articolo 19 possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo»;			D Lgs 210/2021 (art. 5, comma 1)	I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.	Modifica disposizione esistente Rif. Art.2, comma 1, lettera a).

(3) the following article is inserted: Article 6a Flexible connection agreements 1. The regulatory authority or another competent authority where a Member State has so provided shall develop a framework for transmission system operators and distribution system operators to offer the possibility of establishing flexible connection agreements in areas where there is limited or no network capacity availability for new connections as published in accordance with Article 31(3) and Article 50(4a), first subparagraph, of Regulation (EU) 2019/943. That framework shall ensure that:	3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Accordi di connessione flessibile 1. L'autorità di regolazione, o un'altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, elabora un quadro che consenta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, come pubblicato conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 4 bis, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943. Tale quadro garantisce che:		D Lgs 93/2011 (art. 38-ter – Accordi di connessione flessibile)	«1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato. 2. A fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:	Nuova disposizione Rif. Art. 8, comma 1, lettera b)
(a) as a general rule, flexible connections do not delay the network reinforcements in the identified areas;	a) come regola generale, le connessioni flessibili non ritardano i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;		D Lgs 93/2011 (art. 38-ter)	a. le connessioni flessibili non ritardano i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;	Nuova disposizione Rif. Art. 8, comma 1, lettera b)
(b) a conversion from flexible to firm connection agreements once the network is developed is ensured on the basis of established criteria; and	b) la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione continua una volta sviluppata la rete sia garantita sulla base di criteri stabiliti; e		D Lgs 93/2011 (art. 38-ter)	b. a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;	Nuova disposizione Rif. Art. 8, comma 1, lettera b)
(c) for areas where the regulatory authority or another competent authority where a Member State has so provided, deems network development not to be the most efficient solution, enable, where relevant, flexible connection agreements as a permanent solution, including for energy storage.	c) per le zone in cui l'autorità di regolazione, o un'altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, ritiene che lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti, se del caso, accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia.		D Lgs 93/2011 (art. 38-ter)	c. per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;	Nuova disposizione Rif. Art. 8, comma 1, lettera b)





2. The framework referred to in paragraph 1 may ensure that flexible connection agreements specify at least the following: (a) the maximum firm injection and withdrawal of electricity from and to the grid, as well as the additional flexible injection and withdrawal capacity that can be connected and differentiated by time blocks throughout the year; (b) the network charges applicable to both the firm and flexible injection and withdrawal capacities; (c) the agreed duration of the flexible connection agreement and the expected date for granting connection to the entire requested firm capacity. The system user connecting through a flexible grid connection shall be required to install a power control system that is certified by an authorised certifier.;	2. Il quadro di cui al paragrafo 1 può garantire che gli accordi di connessione flessibile specificchino almeno quanto segue: a) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno; b) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile; c) la durata concordata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete è tenuto a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.»;			D. Lgs. 93/2011 (art. 38-ter)	d. gli accordi specificino almeno quanto segue: 1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno; 2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile; 3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.”	Nuova disposizione Rif. Art. 8, comma 1, lettera b)
(4) Article 11 is amended as follows: (a) the title is replaced by the following: ‘Entitlement to a fixed-term, fixed-price electricity supply contract and to a dynamic electricity price contract’;	4) l'articolo 11 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.»;					Non soggetta a recepimento

(b) paragraph 1 is replaced by the following: ‘1. Member States shall ensure that the national regulatory framework enables suppliers to offer fixed-term, fixed-price electricity supply contracts and dynamic electricity price contracts. Member States shall ensure that final customers who have a smart meter installed can request to conclude a dynamic electricity price contract and that all final customers can request to conclude a fixed-term, fixed-price electricity supply contract with a duration of at least one year, with at least one supplier and with every supplier that has more than 200 000 final customers. By way of derogation from the first subparagraph, Member States may exempt a supplier with more than 200 000 final customers from the obligation to offer fixed-term, fixed-price electricity supply contracts, where: (a) the supplier offers only dynamic price contracts; (b) the exemption does not have a negative impact on competition; and (c) there remains a sufficient choice of fixed-term, fixed-price electricity supply contracts for final customers. Member States shall ensure that suppliers do not unilaterally modify the terms and conditions of fixed-term, fixed-price electricity supply contracts and do not terminate such contracts before they reach their maturity.’;	b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore con più di 200 000 clienti finali dall'obbligo di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso se: a) il fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico; b) l'esenzione non ha un impatto negativo sulla concorrenza; e c) è conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i clienti finali. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, né risolvano tali contratti prima della scadenza degli stessi.»;		D.Lgs.210/2021 (art. 5, comma 2-bis) D.Lgs.210/2021 (art. 5, comma 7) D.Lgs.210/2021 (art. 8 <i>(Contratti a prezzo dinamico dell'energia elettrica)</i>)	2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63 della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 mila clienti finali. I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto: a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia, nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale; b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza. 1. I clienti finali che dispongono di un contatore intelligente hanno diritto a concludere, su loro espresa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con ciascun fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve esprimere il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura con prezzo dinamico.	Nuova disposizione Rif. Art.2, comma 1, lettera b). Modifica disposizione esistente Rif. Art.2, comma 1, lettera d) Norma già recepita
---	---	--	---	---	---

(c) the following paragraphs are inserted: '1a. Prior to the conclusion or extension of any contract referred to in paragraph 1 of this Article, final customers shall be provided with a summary of the key contractual terms and conditions in a prominent manner and in clear and concise language. That summary shall set out the rights referred to in Article 10(3) and (4) and shall include at least the following information: (a) the total price and its breakdown; (b) an explanation as to whether the price is fixed, variable or dynamic; (c) the supplier's email address and the details of a consumer support hotline; and (d) where relevant, information on one-time payments, promotions, additional services and discounts. The Commission shall provide guidance in that regard.	c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Tale sintesi illustra i diritti di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, e comprende almeno le informazioni seguenti: a) il prezzo totale e le singole componenti del prezzo; b) una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico; c) l'indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori; e d) se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti. La Commissione fornisce orientamenti a tale riguardo.		D.Lgs.210/2021 (art. 5, comma 4)	Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione o della proroga del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile: "a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori" "h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico; h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo"; "h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato."	Modifica disposizione esistente Rif. Art.2, comma 1, lettera c)
1b. Member States shall ensure that final customers with fixed-term, fixed-price electricity supply contracts are not excluded from their participation, when they so decide, in demand response and energy sharing and from actively contributing to the achievement of the national electricity system flexibility needs.';	1. ter. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali con contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi, qualora decidano in tal senso, dal partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché dal contribuire attivamente a soddisfare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico nazionale.»;		D.Lgs.210/2021 (art. 5, comma 7)	"I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto: a. su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;	Modifica disposizione esistente Rif. Art.2, comma 1, lettera d)



d) paragraph 2 is replaced by the following: "2. Member States shall ensure that final customers are fully informed by the suppliers of the opportunities, costs and risks of the respective types of electricity supply contracts, and that suppliers are required to provide information to the final customers accordingly, including with regard to the need to have an adequate electricity meter installed. Regulatory authorities shall:	d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai rispettivi tipi di contratti di fornitura dell'energia elettrica e che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato.			D.Lgs. 210/2021 (art. 5, comma 3)	I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile: "h-ter) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico, nonché il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato e quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo"; "h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato."	Modifica disposizione esistente Rif. Art. 2, comma 1, lettera c).
Regulatory authorities shall: (a) monitor the market developments and assess the risks that the new products and services may entail and address abusive practices; (b) take appropriate measures where impermissible termination fees are identified in accordance with Article 12(3). ;	Le autorità di regolazione: a) monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e affrontano le pratiche abusive; b) adottano le misure appropriate qualora siano riscontrati oneri di risoluzione non legittimi in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3.»;			D.Lgs. 210/2021: art. 5, comma 14- Codice condotta commerciale 2025 "Allegato A" alla deliberazione 366/2018/R/com (ARERA); art. 8, comma 4- Relazione annuale ARERA: Volume 1 "Stato dei Servizi", Capitolo 2 "Struttura, prezzi e qualità del servizio elettrico"; Legge 481/1995	Il monitoraggio sul mercato e sugli sviluppi rientra nelle competenze dell'Autorità di regolazione	

Article 15a Right to energy sharing 1. Member States shall ensure that all households, small enterprises and medium-sized enterprises, public bodies and, where a Member State has so decided, other categories of final customer have the right to participate in energy sharing as active customers in a non-discriminatory manner, within the same bidding zone or a more limited geographical area, as determined by that Member State.	«Articolo 15 bis Diritto alla condivisione dell'energia 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.			D.Lgs. 210/2021 art. 14, comma 8	8. La condivisione dell'energia elettrica è consentita nell'ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'energia è condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato; b) l'energia condivisa è pari, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati; c) l'energia può essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio; d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.	Modifica disposizione esistente Art. 6, comma 1, lettera a)
2. Member States shall ensure that active customers are entitled to share renewable energy between themselves based on private agreements or through a legal entity. Participation in energy sharing shall not constitute the primary commercial or professional activity of active customers engaged in energy sharing.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l'energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. La partecipazione alla condivisione dell'energia non costituisce l'attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia.			D.Lgs. 210/2021 (art. 3, comma 2)	2. Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, condivisione dell'energia elettrica, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.	Modifica disposizione esistente Art. 1, comma 1, lettera b)
				D.Lgs. 210/2021 (art. 14, comma 4)	4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile.	Disposizione esistente



3. Active customers may appoint a third party as an energy sharing organiser for the purposes of: (a) communicating about the energy sharing arrangements with other relevant entities, such as suppliers and network operators, including on aspects related to the applicable tariffs and charges, taxes or levies;.. (b) providing support for managing and balancing behind-the-meter flexible loads, distributed renewable energy generation and storage facilities that are part of the relevant energy sharing arrangement; (c) contracting and billing active customers that participate in energy sharing; (d) installation and operation, including metering and maintenance, of the renewable energy generation or storage facility.	3.1. clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia a fini di: a) comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell'energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell'energia; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.			D.Lgs.210/2021 (art. 14, comma 8-bis)	8-bis) I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di: a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.	Nuova disposizione Rif. Art. 6, comma 1, lettera b)
The energy sharing organiser or another third party may own or manage a storage or renewable energy generation facility of up to 6 MW, without being considered to be an active customer, except where it is one of the active customers participating in the energy sharing project. The energy sharing organiser shall provide non-discriminatory services and transparent prices, tariffs, and terms of services. With regard to the first subparagraph, point (c) of this paragraph, Articles 10, 12 and 18 shall apply. Member States shall lay down the regulatory framework for the application of this paragraph.	L'organizzatore della condivisione dell'energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. Per quanto riguarda il primo comma, lettera c), del presente paragrafo si applicano gli articoli 10, 12 e 18. Gli Stati membri stabiliscono il quadro normativo per l'applicazione del presente paragrafo.			D.Lgs.210/2021 (art. 14, comma 8-ter) Art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 210/2021	8-ter) L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.	Nuova disposizione Rif. Art. 6, comma 1, lettera b) Disposizione esistente



4. Member States shall ensure that active customers participating in energy sharing: (a) are entitled to have the shared electricity injected into the grid deducted from their total metered consumption within a time interval no longer than the imbalance settlement period and without prejudice to applicable non-discriminatory taxes, levies and cost-reflective network charges; (b) benefit from all consumer rights and obligations as final customers under this Directive; (c) are not required to comply with supplier obligations, where renewable energy is shared between households with an installed capacity up to 10,8 kW for single households and up to 50 kW for multi-apartment blocks; (d) have access to voluntary template contracts with fair and transparent terms and conditions for energy sharing agreements; (e) in the event of a conflict arising from an energy-sharing agreement, have access to out-of-court dispute settlement with other participants in the energy sharing agreement in accordance with Article 26; (f) are not subject to unfair and discriminatory treatment by market participants or their balance responsible parties; (g) are informed of the possibility of changes in bidding zones in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2019/943 and of the fact that the right to share renewable energy is restricted in accordance with paragraph 1 of this Article; (h) notify energy sharing arrangements to the relevant system operators and market participants, including the relevant suppliers either directly or through an energy sharing organiser.	4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia: a) abbiano diritto a che l'energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili; b) beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali a norma della presente direttiva; c) non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini; d) abbiano accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia; e) in caso di conflitto derivante da un accordo di condivisione dell'energia, abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia conformemente all'articolo 26; f) non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento; g) siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è limitato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo; h) notifichino gli accordi di condivisione dell'energia ai pertinenti gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia.	D.Lgs. 210/2021 (art. 14, comma 8-quater)	8-quater) I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile: a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili; b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali; c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini; d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia; e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia; f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere l'energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a); g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia; h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento	Nuova disposizione Rif. Art. comma 1, lettera b)
---	--	--	---	---



Member States may adapt the thresholds referred to in point (c) of the first subparagraph in accordance with the following: (a) in the case of single households, the threshold may be increased up to 30 kW; (b) in the case of multi-apartment blocks the threshold may be increased up to 100 kW or, in the case of duly justified specific circumstances due to a reduced average size of multi-apartment blocks, decreased to a minimum of 40 kW.	Gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue: a) nel caso di singole abitazioni, la soglia può essere aumentata fino a 30 kW; b) nel caso di condomini, la soglia può essere aumentata fino a 100 kW o, in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini, ridotta fino a un minimo di 40 kW.			D.Lgs.210/2021 (art. 14, comma 8-quater)	c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;	Nuova disposizione Rif. Art. 6, comma 1, lettera b)
5. Where other categories of final customer participating in energy sharing schemes are larger than small and medium-sized enterprises, the following additional conditions shall apply: (a) the size of the installed capacity of the generation facility associated with the energy sharing scheme is to be a maximum of 6 MW; (b) the energy sharing takes place within a local or limited geographical area, as defined by the Member State concerned.	5. Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, si applicano le condizioni supplementari seguenti: a) la capacità installata massima dell'impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell'energia deve essere di 6 MW; b) la condivisione dell'energia avviene all'interno di un'area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.			D.Lgs.210/2021 (art. 14, comma 8-quinquies)	8-quinquies) Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW.	Nuova disposizione Rif. Art. 6, comma 1, lettera b)



6. Member States shall ensure that relevant transmission system operators or distribution system operators or other designated bodies: (a) monitor, collect, validate and communicate metering data related to the shared electricity with relevant final customers and market participants at least every month, and in accordance with Article 23, and for that purpose, put in place the appropriate IT systems; (b) provide a relevant contact point to: (i) register energy sharing arrangements; (ii) make available practical information for energy sharing; (iii) receive information on relevant metering points, changes in location and participation; and (iv) where applicable, validate calculation methods in a clear, transparent and timely manner.	6. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione pertinenti o gli altri organi designati: a) monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell'articolo 23, i dati di misurazione relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati, e a tal fine predispongano gli adeguati sistemi informatici; b) forniscano un punto di contatto atto a: i) registrare gli accordi di condivisione dell'energia; ii) mettere a disposizione informazioni pratiche per la condivisione dell'energia; sui pertinenti punti di misurazione, cambiamenti di ubicazione e partecipazione; e iv) se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.			D.Lgs. 210/2021 (art. 14, comma 8-sexies)	8-sexies) I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.: a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati; b) fornisce un punto di contatto volto a: 1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia; 2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia; 3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.	Nuova disposizione Rif. Art. 6, comma 1, lettera b)
7. Member States shall take appropriate and non-discriminatory measures to ensure that vulnerable customers and customers affected by energy poverty can access energy sharing schemes. Those measures may include financial support measures or production allocation quota.	7. Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell'energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.			D.Lgs. 210/2021: art. 14; art. 11, comma 7		Principio generale recepito
8. Member States shall ensure that energy sharing projects owned by public authorities make the shared electricity accessible to vulnerable or energy poor customers or citizens. When doing so, Member States shall do their utmost to promote that the amount of that accessible energy is at least 10 % on average of the energy shared.	8. Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell'energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l'energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell'energia condivisa.			D.Lgs. 210/2021 art. 11, comma 7	7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa.	Norma già recepita



9.Member States may promote the introduction of plug-in mini-solar systems of up to 800 W capacity in and on buildings.	9.Gli Stati membri possono incoraggiare l'introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.					Non necessario recepimento. Si ritiene di non esercitare la facoltà prevista dalla direttiva anche in considerazione e della circostanza che tali sistemi possono godere delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ad esempio, il cosiddetto "bonus casa".
10.The Commission shall provide guidance to the Member States without increasing the administrative burden in order to facilitate the establishment of a standardised approach with regard to energy sharing and ensure a level playing field for renewable energy communities and citizen energy communities.	10.La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri senza accrescere l'onere amministrativo al fine di agevolare la definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell'energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.					Non soggetta a recepimento
11.This Article shall be without prejudice to the right of customers to choose their supplier in accordance with Article 4 and to applicable national rules on the authorisation of suppliers.;	11.Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell'articolo 4 né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.»;					Non soggetta a recepimento, in quanto principio generale del diritto di scelta





(6) the following article is inserted: 'Article 18a Supplier risk management 1. Regulatory authorities or, where a Member State has designated an alternative independent competent authority for that purpose, such a designated competent authority, taking into account the size of the supplier or the market structure and including, if relevant, by carrying out stress tests shall ensure that suppliers: (a) have in place and implement appropriate hedging strategies, to limit the risk of changes in wholesale electricity supply to the economic viability of their contracts with customers, while maintaining liquidity on and price signals from short-term markets; (b) take all reasonable steps to limit their risk of supply failure.	6) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 18 bis Gestione del rischio del fornitore» 1. Le autorità di regolazione, oppure, qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'autorità competente indipendente alternativa, tale autorità competente designata, tenendo conto delle dimensioni del fornitore o della struttura di mercato nonché, se del caso, effettuando prove di stress, provvedono affinché i fornitori: a) introducano e attuino opportune strategie di copertura, finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all'ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei loro contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo; b) intraprendano tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di interruzione della fornitura			D.Lgs.210/2021 (art.13, comma 1-bis)	1-bis) I fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali mettono in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali, a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. L'Autorità nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle previsioni di cui al primo periodo»	Nuova disposizione Rif. Art.5, comma 1, lettera b)
---	--	--	--	--	--	---



2. Supplier hedging strategies may include the use of power purchase agreements as defined in Article 2, point (77), of Regulation (EU) 2019/943 or other appropriate instruments, such as forward contracts. Where sufficiently developed markets for power purchase agreements exist which allow effective competition, Member States may require that a share of suppliers' risk exposure to changes in wholesale electricity prices is covered using power purchase agreements for electricity generated from renewable energy sources matching the duration of their risk exposure on the consumer side, subject to compliance with Union competition law.	2. Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 77), del regolamento (UE) 2019/943 o altri strumenti idonei, quali i contratti a termine. Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell'esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza					Non necessario recepimento Le strategie di copertura che i fornitori di energia elettrica devono mettere in atto ai sensi del comma 1-bis possono comprendere anche quelle di cui al comma in commento. L'ARERA provvederà all'individuazione di principi sulla base dei quali i fornitori dovranno adottare idonee strategie di copertura.
--	---	--	--	--	--	--



3. Member States shall endeavour to ensure the accessibility of hedging products for citizen energy communities and renewable energy communities and to put in place enabling conditions for that purpose. ;	3. Gli Stati membri si adoperano per garantire l'accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile e per creare le condizioni favorevoli a tal fine.»;				Non necessario recepimento Si tratta di un principio generale che già trova attuazione nella misura in cui i prodotti di copertura sono disponibili sul mercato per tutti i soggetti che intendono accedervi, senza discriminazioni. Inoltre, il sistema incentivante per le CER, previsto in attuazione del decreto legislativo n. 199/2021, crea condizioni favorevoli per l'accesso a prodotti di copertura
---	--	--	--	--	---

(7) in Article 27, paragraph 1 is replaced by the following: ‘1. Member States shall ensure that all household customers, and, where Member States consider it to be appropriate, small enterprises, enjoy universal service, namely the right to be supplied with electricity of a specified quality within their territory at competitive, easily and clearly comparable, transparent and non-discriminatory prices. To ensure the provision of universal service, Member States shall impose on distribution system operators an obligation to connect customers to their network under terms, conditions and tariffs set in accordance with the procedure laid down in Article 59(7). This Directive shall not prevent Member States from strengthening the market position of household customers and small and medium-sized non-household customers by promoting the possibilities for the voluntary aggregation of representation for that class of customers.’;	7) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.»;			D.Lgs.210/2021 (art.5, comma 11); Legge 124/2017, art. 1, comma 60). Il recepimento è assicurato dalle citate norme, in combinato disposto con la regolazione adottata da ARERA	11. I clienti finali hanno diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.	Disposizione già recepita
(8) the following article is inserted: ‘Article 27aSupplier of last resort 1. Where Member States have not already put in place a regime with regard to suppliers of last resort, they shall introduce such a regime to ensure continuity of supply at least for household customers. Suppliers of last resort shall be appointed in a fair, transparent and non-discriminatory procedure.	8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 27 bis Fornitore di ultima istanza» 1. Qualora non abbiano già istituito un regime per quanto riguarda i fornitori di ultima istanza, gli Stati membri introducono tale regime per garantire la continuità dell'approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono nominati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria.			Legge 124/2017 art.1, comma 60 e D. Lgs 210/2021 art. 11 D.Lgs. 210/2021(art. 5-bis)	1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, assicura che la disciplina dei servizi di ultima istanza prevede che: a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;	Norma già recepita. Integrata con nuova disposizione Rif. art. 2, comma 2
2. Final customers who are transferred to suppliers of last resort shall continue to benefit from all of their rights as customers as laid down in this Directive.	2. I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a godere di tutti i loro diritti di cliente di cui alla presente direttiva			D.Lgs. 210/2021(art. 5-bis)	c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;	Integrata con nuova disposizione Rif. art. 2, comma 2





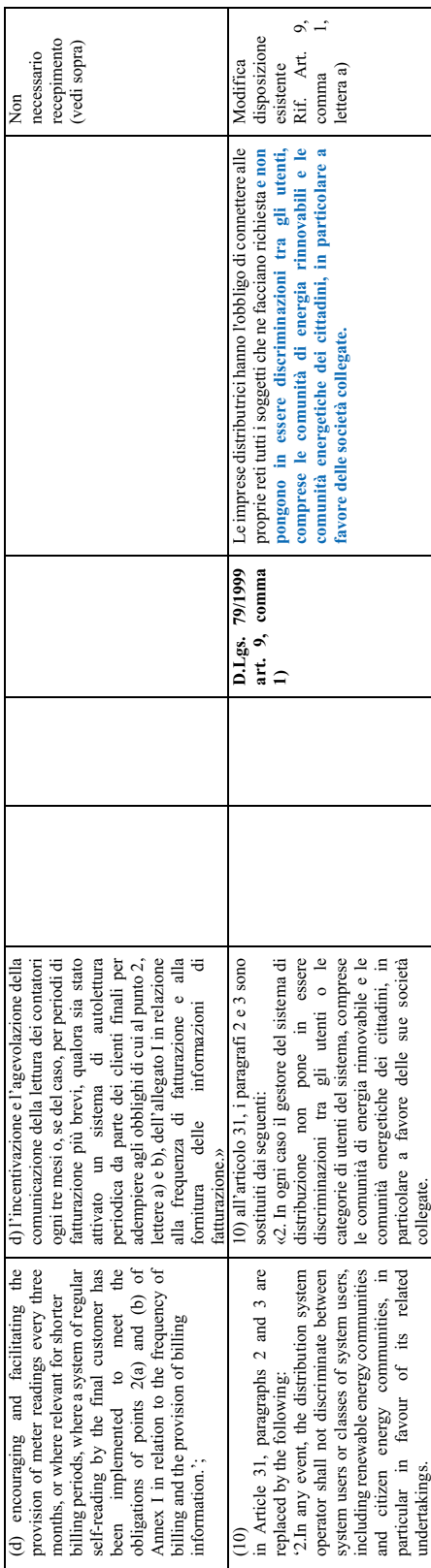
3. Member States shall ensure that suppliers of last resort communicate their terms and conditions to transferred customers without delay and ensure a seamless continuity of service for those customers for a period needed to find a new supplier, and at least six months.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino senza indugio i loro termini e le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscono loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore e per almeno sei mesi.				D.Lgs. 210/2021(art. 5-bis)	b) i fornitori comunicano ai clienti i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;	Integrata con nuova disposizione Rif. art. 2, comma 2
4. Member States shall ensure that final customers are provided with information and encouragement to switch to a market-based offer.	4. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un'offerta basata sul mercato				D.Lgs. 210/2021(art. 5-bis)	d) i servizio medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.”	Integrata con nuova disposizione Rif. art. 2, comma 2
5. Member States may require a supplier of last resort to supply electricity to household customers and small enterprises and medium-sized enterprises who do not receive market-based offers. In such cases, the conditions set out in Article 5 shall apply.”;	5. Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all'articolo 5.»						Non necessario recepimento In Italia la fornitura di ultima istanza si applica a qualsiasi utente senza fornitore e qualsiasi sia la ragione per cui non ha un fornitore (si veda anche definizione di servizio di ultima istanza del presente decreto). Pertanto, nella sostanza, la disposizione è già recepita.

(9) the following article is inserted: ‘Article 28 Protection from disconnections 1. Member States shall ensure that vulnerable customers and customers affected by energy poverty are fully protected from electricity disconnections, by taking the appropriate measures, including the prohibition of disconnections or other equivalent actions. Member States shall provide such protection as part of their policy with regard to vulnerable customers pursuant to Article 28(1) and without prejudice to the measures set out in Article 10(11). When notifying the Commission of their transposition measures of this Directive, Member States shall explain the relationship between the first subparagraph and the corresponding parts of national transposition instruments	9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 28 bis Protezione dalle interruzioni della fornitura” 1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l’adozione di misure adeguate, compresi il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti. Gli Stati membri forniscono tale protezione quale parte della loro politica riguardo ai clienti vulnerabili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 11. Nel notificare alla Commissione il loro recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento		D.Lgs. 210/2021 (art. 5, comma 14-bis) Delibera 26 luglio 2018 n. 401/2018/R/eel Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in relazione al PESSE TIMOE Allegato A alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/co	“14-bis. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.”. Nuova disposizione Art. 2, comma 1, lettera f)
2. Member States shall ensure that suppliers do not terminate contracts and do not disconnect customers on the grounds on which customers have submitted a complaint in accordance with Article 10(9) or which are subject to an out-of-court dispute settlement mechanism in accordance with Article 26. Such a complaint or the use of such a mechanism shall not affect the parties’ contractual rights and obligations. Member States may take appropriate measures to avoid an abuse of process.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti e non interrompano la fornitura ai clienti sulla base del fatto che i clienti hanno presentato un reclamo a norma dell’articolo 10, paragrafo 9 o che questi è oggetto di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’articolo 26. Tale reclamo o il ricorso a tale meccanismo non pregiudica i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate per evitare abusi di procedura.		TIMOE Allegato A alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/co TICO-Delibera 5 maggio 2016 209/2016/E/co	Norma recepita



3. Member States shall take appropriate measures referred to in paragraph 1 to enable customers to avoid disconnection, which may include: (a) promoting voluntary codes for suppliers and customers on preventing and managing cases of customers in arrears; those arrangements may concern support for customers in managing their energy use and costs, including flagging unusual high energy spikes or use in winter and summer seasons, offering appropriate flexible payment plans, debt advice measures, self-metering readings, and improved communication with customers and support agencies;	3. Gli Stati membri adottano misure adeguate di cui al paragrafo 1 per consentire ai clienti di evitare interruzioni della fornitura, che possono includere: a) la promozione di codici volontari per fornitori e clienti sulla prevenzione e la gestione dei casi di clienti morosi; tali disposizioni possono riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, anche mediante la segnalazione di picchi di energia o di un consumo energetico insolitamente elevati nella stagione invernale e in quella estiva, l'offerta di adeguati piani di pagamento flessibili, misure di consulenza sull'indebitamento, letture autonome dei contatori e una migliore comunicazione con i clienti e le agenzie di sostegno;			D.Lgs. 210/2021 art.5, comma 14-bis	Vedi comma 14 bis del recepimento in oggetto	Nuova disposizione Art. 2, comma 1, lettera e)
b) promoting customers' education and awareness of their rights with regard to debt management;	b) la promozione dell'educazione e della consapevolezza dei clienti in merito ai loro diritti riguardo alla gestione dell'indebitamento;					Non necessario recepimento Si tratta di disposizioni che rientrano nei poteri generali della regolazione dell'ARERA, svolta anche in esecuzione di direttive europee
c) access to finance, vouchers or subsidies to support the payment of bills;	c) l'accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni a sostegno del pagamento delle bollette;					Non necessario recepimento Vedi sopra





Distribution system operators shall provide system users with the information they need for efficient access to, and use of, the system. In particular, distribution system operators shall publish in a transparent manner clear information on the capacity available for new connections in their area of operation with high spatial granularity, respecting public security and data confidentiality, including the capacity under connection request and the possibility of flexible connection in congested areas. The publication shall include information on the criteria for the calculation of the available capacity for new connections.	3. I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e il relativo utilizzo. In particolare, i gestori dei sistemi di distribuzione pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate. La pubblicazione comprende le informazioni sui criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni. I gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente e almeno con cadenza trimestrale.			D.Lgs. 93/2011 (art. 38, comma 5-octies);	5-octies L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.	Modifica disposizione esistente Rif. Art. 8, comma 1
Distribution system operators shall update that information on a regular basis, at least quarterly. Distribution system operators shall provide in a transparent manner clear information to system users about the status and treatment of their connection requests. They shall provide such information within three months of the submission of the request. Where the requested connection is neither granted nor permanently rejected, distribution system operators shall update that information on a regular basis, at least quarterly.	I gestori dei sistemi di distribuzione informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, i gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.			D.Lgs. 79/1999 art. 9, comma 1)	Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.	Modifica disposizione esistente Rif. Art. 9, comma 1, lettera b)
3a. Distribution system operators shall provide system users the option to request grid connection and submit relevant documents exclusively in digital form.	3 bis. I gestori dei sistemi di distribuzione offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale			D.Lgs. 79/1999, art.9 , comma 1	Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.	Modifica disposizione esistente Rif. Art. 9, comma 1, lettera b)



12) Article 59 is amended as follows: (a) paragraph 1 is amended as follows: (i) point (c) is replaced by the following: '(c) in close coordination with the other regulatory authorities, ensuring the compliance of the single allocation platform established in accordance with Commission Regulation (EU) 2016/1719 (*), the ENTSO for Electricity and the EU DSO entity with their obligations under this Directive, Regulation (EU) 2019/943, the network codes and guidelines adopted pursuant to Articles 59, 60 and 61 of Regulation (EU) 2019/943, and other relevant Union law, including as regards cross-border issues, as well as with ACER's decisions, and jointly identifying non-compliance of the single allocation platform, the ENTSO for Electricity and the EU DSO entity with their respective obligations: where the regulatory authorities have not been able to reach an agreement within a period of four months after the start of consultations for the purpose of jointly identifying non-compliance, the matter shall be referred to the ACER for a decision, pursuant to Article 6(10) of Regulation (EU) 2019/942;			D.lgs. 93/2011, art. 43, comma 2, lettere c-ter e c-quater)	"c-ter) In stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;" c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte della piattaforma unica di allocazione dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorità di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione è deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;	Modifica disposizione esistente Rif. Dlgs art. 8, comma 1, lettera c) Modifica disposizione esistente Rif. Dlgs art. 8, comma 1, lettera c)
ii) point (z) is replaced by the following: '(z) monitoring the removal of unjustified obstacles to and restrictions on the development of consumption of self-generated electricity, energy sharing, renewable energy communities and citizen energy communities, including obstacles and restrictions preventing the connection of flexible distributed energy generation within a reasonable time in accordance with Article 58, point (d).';			D.lgs. 93/2011, art. 43, comma 2, lettera c-undices)	c-undices) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;"	Modifica disposizione esistente Rif. Dlgs art. 8, comma 1, lettera c)





(b) paragraph 4 is replaced by the following: ‘4.The regulatory authority located in the Member State in which the single allocation platform, the ENTSO for Electricity or the EU DSO entity has its seat shall have the power to impose effective, proportionate and dissuasive penalties on those entities where they do not comply with their obligations under this Directive, Regulation (EU) 2019/943 or any relevant legally binding decisions of the regulatory authority or of ACER, or to propose that a competent court impose such penalties.’;	b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede la piattaforma unica di allocazione, l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.»;						Non soggetta a recepimento
---	--	--	--	--	--	--	----------------------------

(13) in Article 66, the following paragraphs are added: ‘6. By way of derogation from Article 40(4), the transmission system operators in Estonia, Latvia and Lithuania shall be able to rely on balancing services provided by domestic electricity storage providers, transmission system operators related undertakings, and other facilities owned by transmission system operators. By way of derogation from Article 54(2), Estonia, Latvia and Lithuania may allow their transmission system operators and transmission system operators related undertakings to own, develop, manage and operate energy storage facilities without following an open, transparent and non-discriminatory tendering procedure and may allow such energy storage facilities to buy or sell electricity in the balancing markets. The derogations referred to in the first and second subparagraphs shall apply for up to three years after Estonia, Latvia and Lithuania have joined the Continental Europe Synchronous Area. Where necessary to preserve security of supply, the Commission may grant an extension of the initial three-year period by a maximum of five years. 7. By way of derogation from Article 40(4) and Article 54(2), Cyprus may allow its transmission system operator to own, develop, manage and operate energy storage facilities without following an open, transparent and non-discriminatory tendering procedure. The derogation referred to in the first subparagraph shall apply until the transmission system in Cyprus is connected to other Member States’ transmission systems via interconnection.’;	13) all'articolo 66 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6. In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasmissione in Estonia, Lettonia e Lituania possono fare affidamento su servizi di bilanciamento offerti da fornitori nazionali di stoccaggio di energia elettrica, imprese collegate ai gestori dei sistemi di trasmissione e altri impianti di proprietà di questi ultimi. In deroga all'articolo 54, paragrafo 2, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono consentire ai propri gestori dei sistemi di trasmissione e alle imprese a essi collegate di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell'energia, senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, e possono consentire a detti impianti di stoccaggio dell'energia di acquistare o vendere energia elettrica sui mercati di bilanciamento. Le deroghe di cui al primo e al secondo comma si applicano fino a tre anni dall'adesione di Estonia, Lettonia e Lituania all'area sincrona dell'Europa continentale. Se necessario per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni iniziale pari a un massimo di cinque anni. 7. In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, Cipro può consentire al proprio gestore del sistema di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell'energia senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria. La deroga di cui al primo comma si applica fino a quando il sistema di trasmissione di Cipro non sarà collegato ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessione.»;			Non soggetta a recepimento
---	--	--	--	----------------------------



(14) the following article is inserted: ‘Article 66a Access to affordable energy during an electricity price crisis 1. The Council may, acting on a proposal from the Commission, by means of an implementing decision declare a regional or Union-wide electricity price crisis, if the following conditions are met: (a) the existence of very high average prices in wholesale electricity markets of at least two and a half times the average price during the previous five years, and at least 180 EUR/MWh which is expected to continue for at least six months, the calculation of the average price during the previous five years not taking into account those periods where a regional or Union-wide electricity price crisis was declared; (b) sharp increases in electricity retail prices in the range of 70 % occur which are expected to continue for at least three months	14) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 66 bis Accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica 1. Il Consiglio può, mediante decisione di esecuzione su proposta della Commissione, dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'esistenza di prezzi medi molto elevati sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi; il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione; b) forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica intorno al 70 % e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno tre mesi.					Non soggetta a recepimento
2. The implementing decision referred to in paragraph 1 shall specify its period of validity which may be for a period of up to one year. That period may be extended in accordance with the procedure laid down in paragraph 8 for consecutive periods of up to one year.	2. La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 specifica il suo periodo di validità, che può durare fino a un anno. Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno.					Non soggetta a recepimento
3. The declaration of a regional or Union-wide electricity price crisis pursuant to paragraph 1 shall ensure a fair competition and trade across all Member States affected by the implementing decision so that the internal market is not unduly distorted	3. La dichiarazione di una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.					Non soggetta a recepimento
4. Where the conditions laid down in paragraph 1 are fulfilled, the Commission shall submit a proposal to declare a regional or Union-wide electricity price crisis which shall include the proposed period of validity of the implementing decision	4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione					Non soggetta a recepimento





5. The Council, acting by a qualified majority, may amend a Commission proposal submitted pursuant to paragraph 4 or 8	5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma dei paragrafi 4 o 8.					Non soggetta a recepimento
6. Where the Council has adopted an implementing decision pursuant to paragraph 1, Member States may, for the duration of the validity of that decision, apply temporary targeted public interventions in price setting for the supply of electricity to small enterprises and medium-sized enterprises. Such public interventions shall:	6. Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati temporanei di fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:					Si ritiene che la disposizione possa trovare recepimento in occasione di situazioni di crisi, senza che sia oggi prevista una norma
: (a) be limited to at most 70 % of the beneficiary's consumption during the same period of the previous year and retain an incentive for demand reduction, (b) comply with the conditions set out in Article 5(4) and (7); (c) where relevant, comply with the conditions set out in paragraph 7 of this Article; (d) be designed to minimise any negative fragmentation of the internal market.	a) sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell'anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda; b) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7; c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo; d) sono progettati in modo da ridurre al minimo l'eventuale frammentazione negativa del mercato interno.					Vedi sopra



7. Where the Council has adopted an implementing decision pursuant to paragraph 1 of this Article, Member States may for the duration of the validity of that decision, by way of derogation from Article 5(7), point (c), when applying targeted public interventions in price setting for the supply of electricity pursuant to Article 5(6) or to paragraph 6 of this Article, exceptionally and temporarily set a price for the supply of electricity which is below cost provided that the following conditions are fulfilled: (a) the price set for household customers only applies, at most, to 80 % of median household consumption and retains an incentive for demand reduction; (b) there is no discrimination between suppliers; (c) suppliers are compensated for supplying below cost in a transparent and non-discriminatory manner; (d) all suppliers are eligible to provide offers for the price for the supply of electricity which is below cost on the same basis; (e) measures proposed do not distort the internal electricity market	7. Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell'attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prezzo fissato per i clienti civili si applica, al massimo, all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda; b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori; c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto in modo trasparente e non discriminatorio; d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base; e) le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno dell'energia elettrica.					Vedi sopra
--	---	--	--	--	--	------------

8. In due time before the expiry of the period of validity specified pursuant to paragraph 2, the Commission shall assess whether the conditions laid down in paragraph 1 continue to be fulfilled. If the Commission considers that the conditions laid down in paragraph 1 continue to be fulfilled, it shall submit to the Council a proposal to extend the period of validity of an implementing decision adopted pursuant to paragraph 1. Where the Council decides to extend the period of validity, paragraphs 6 and 7 shall apply during such extended period. The Commission shall continuously assess and monitor the impact resulting from any measures adopted under this Article and publish on a regular basis the results of such assessments.	8. A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta tesa a prorogare il periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante detto periodo proroga si applicano i paragrafi 6 e 7. La Commissione valuta e monitora costantemente l'impatto delle eventuali misure adottate a norma del presente articolo e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.»					Non soggetta a recepimento
(15) in Article 69, paragraph 2 is replaced by the following: '2. By 31 December 2025, the Commission shall review the implementation of this Directive and shall submit a report to the European Parliament and to the Council. If appropriate, the Commission shall submit a legislative proposal together with or after submitting the report. The Commission's review shall, in particular, assess the service quality offered to final customers and whether customers, especially vulnerable customers and customers affected by energy poverty, are adequately protected under this Directive.'	15) all'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, unitamente alla relazione o a seguito della sua presentazione, la Commissione presenta una proposta legislativa. Il riesame della Commissione valuta, in particolare, la qualità del servizio offerto ai clienti finali e se i clienti, specialmente i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, siano adeguatamente tutelati dalla presente direttiva.».					Non soggetta a recepimento



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*attuazione della direttiva UE 2024/1711, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione*”.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2024*” (nel seguito legge di delegazione), ha delegato il Governo a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato elettrico. La richiamata direttiva è ricompresa tra gli atti dell'Unione europea dell'allegato A alla legge di delegazione, per i quali non sono stati previsti specifici criteri di delega.

La direttiva (UE) 2024/1711 oggetto di recepimento rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia in conseguenza della crisi energetica che si è venuta a determinare nel 2022, così da fornire agli Stati membri strumenti di cui avvalersi per fare fronte al presentarsi di situazioni di crisi. L'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica ha infatti messo in evidenza una serie di criticità e conseguenze legate al livello elevato e alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine dell'energia elettrica, che espongono i clienti civili e le imprese a picchi di prezzo che si ripercuotono sulle bollette.

La modifica dell'assetto del mercato dell'energia elettrica introdotta con la direttiva in corso di recepimento è volta, pertanto, a fare in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali, civili e imprese, attraverso strumenti che consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica. Il decreto legislativo, pertanto, si colloca nel quadro dell'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel campo del mercato interno dell'energia elettrica.

In tale contesto, le principali modifiche e integrazioni al quadro normativo vigente attengono alla disciplina degli accordi di connessione flessibile, al diritto del cliente finale ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso, alla gestione del rischio del fornitore, alla protezione dalle interruzioni della fornitura, alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile, all'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione, nonché all'aggiornamento dei compiti dell'ARERA.

Il provvedimento si pone in coerenza con le politiche del Governo volte a rafforzare la tutela e i diritti dei consumatori energetici, con particolare riferimento ai clienti vulnerabili, nonché a promuovere la decarbonizzazione dei consumi di energia in linea con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e trasmesso alla Commissione europea nel mese di luglio 2024.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto legislativo, opera una legificazione di diversi istituti che compongono il mercato interno dell'energia, con particolare riguardo alla tutela del consumatore elettrico, e che sono stati oggetto dell'intervento di regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, reti e ambiente a cui, ai sensi della legge 14 novembre 1985, n. 481, è attribuito il potere normativo nel settore dell'energia elettrica. Destinatari dell'intervento normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse configurazioni soggettive, nonché i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l'Autorità di regolazione).

Il decreto mira pertanto, oltre al recepimento dei nuovi istituti contenuti nella Direttiva 2024/1711, all'aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 210 e 1 giugno 2011, n. 93, che hanno recepito le precedenti direttive in materia di mercato elettrico integrato (da ultimo la Direttiva (UE) 2019/944), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo incide: sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; sul decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; sul decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

- a. *Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*
 - Al comma 1, è stata ampliata la numerazione delle definizioni per tener conto delle nuove definizioni
 - Al comma 2, nell'ambito delle funzioni del cliente attivo è aggiunta la condivisione dell'energia in quanto concetto introdotto con la direttiva in recepimento
 - Dopo il comma 15 sono aggiunti i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies che introducono nuove definizioni previste dalla direttiva e funzionali al recepimento
- b. *Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*
 - La modifica al comma 1 consiste in integrazioni in materia di condivisione dell'energia e di diritto dei clienti di avere più contatori nei propri locali
 - Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis sul diritto dei clienti a concludere contratti a tempo determinato e prezzo fisso;
 - Al comma 3, è sostituita la lettera a) e sono inserite le lettere h-bis), h-ter e h-quater) che introducono modifiche e integrazioni puntuali sulle informazioni che devono essere messe a disposizione dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura
 - Al comma 4, si integra la disposizione al fine di estendere anche alle ipotesi di proroga contrattuale il diritto del cliente a ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo di sintesi
 - Il comma 7 è stato integrato in materia di diritti dei consumatori in caso di contratti a tempo determinato e a prezzo fisso
 - Dopo il comma 14 è inserito il comma 14-bis che rafforza la tutela dei clienti vulnerabili dalle interruzioni di fornitura
 - Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 5-bis che introduce un quadro normativo generale per la fornitura di ultima istanza, non precedentemente previsto
- c. *Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*
 - Al comma 3 si adegua il termine per il cambio fornitore in 24h al termine rettificato della direttiva;
 - Al comma 7, si integrano i compiti di ARERA per assicurare la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori alle previsioni della direttiva

- d. *Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*
- È stata modificata la rubrica dell'articolo per introdurre la disciplina della copertura del rischio del fornitore
 - è stato aggiunto il comma -bis che introduce la disciplina della copertura del rischio del fornitore previsto dalla direttiva
- e. *Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*
- Al comma 8, lettera b), si precisa il periodo rilevante per il calcolo della condivisione dell'energia rinnovabile per renderlo coerente con le previsioni della direttiva
 - Dopo il comma 8 sono aggiunti i commi da 8-bis a 8-septies, per integrare la disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche dei cittadini, con particolare riferimento alla condivisione dell'energia rinnovabile.
- f. *Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*
- All'articolo 2, comma 1, lettera q), si precisa il periodo rilevante per il calcolo della condivisione dell'energia per renderlo coerente con la disciplina generale della condivisione di energia e con la direttiva
 - All'articolo 32, comma 3, lettera c), la modifica è funzionale a chiarire che la disciplina dello scorporo in bolletta si applica a tutti clienti finali in coerenza con la direttiva in recepimento
- g. *Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*
- All'articolo 38 è stato aggiunto un nuovo comma relativo alla trasparenza delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione
- h. È aggiunto un nuovo articolo 38-ter in materia di connessioni flessibili atto a garantire che ai gestori di rete offrano agli utenti accordi di connessione flessibili nelle aree a capacità di rete limitata, sia in prelievo che in immissione
- i. All'articolo 43 comma 2, sono state modificate le lettere c-ter, c-quater e c-undecies in relazione ai compiti dell'Autorità di regolazione in materia di controllo degli adempimenti e rispetto delle decisioni di ACER, della piattaforma unica di allocazione dei diritti di capacità a termine, monitoraggio dell'eliminazione degli ostacoli all'autoproduzione di energia elettrica, alla condivisione dell'energia, alle comunità di energia rinnovabile e dei cittadini
- j. *Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*
- All'articolo 9, comma 1, sono rafforzati gli obblighi delle imprese distributrici in materia di trasparenza e non discriminazione tra gli utenti

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

4. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni. Costituisce, infatti, funzione fondamentale dello Stato quello della disciplina della concorrenza nei diversi mercati in cui si articola l'ordinamento economico nazionale.

5. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

6. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto interviene su materie disciplinate con norme di rango secondario introdotte mediante atti di regolazione dell'Autorità attribuendo il rango di diritti di fonte legislativa agli istituti volti alla tutela degli utenti del sistema elettrico e ai compiti ed alle funzioni dei concessionari del servizio pubblico, con la finalità di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina generale della materia, mediante la predisposizione corpo normativo contenente alla regolazione di un servizio di interesse economico generale.

7. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il decreto legislativo in oggetto mira a raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2024/1711, come modificata dalla direttiva in oggetto 2019/944, volti a fare in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali, civili e imprese.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione. A tal riguardo, risulta definitivamente archiviata la procedura di infrazione 2021/0059 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/944.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in coerenza con le indicazioni della normativa nazionale e comunitaria, fa proprie le seguenti definizioni:

- contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso
- fornitore di ultima istanza
- accordo di connessione flessibile
- condivisione dell'energia

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla novella legislativa avendo introdotto modificazioni alle seguenti norme: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e 1° giugno 2011, n. 93, che hanno recepito le precedenti direttive in materia di mercato elettrico integrato (rispettivamente la Direttiva (UE) 2019/944 e le direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE. Per il dettaglio si rinvia al paragrafo Parte I, numero 3.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Con il presente decreto legislativo non si prevede l'adozione di decreti ministeriali attuativi. È stata demandata alla disciplina dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente l'adeguamento della regolazione vigente. Il rinvio a successivi atti è necessario in quanto si tratta di norme che incidono su materia di competenza dell'Autorità di regolazione di settore e riguardano ambiti già disciplinati da delibere dell'Autorità che dovrà pertanto aggiornare sulla base dei criteri introdotti con la norma primaria. È stata altresì verificata la congruità dei termini introdotti tenuto conto anche dei tempi di consultazioni per i procedimenti di adozione delle delibere da parte di ARERA.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.